



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/sc

Roma, 26 febbraio 2021

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Foggia  
V. della Repubblica, 25  
71121 FOGGIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 194/2020-Attività professionali iscritti sez. B.*

Con il quesito formulato lo scorso 16 novembre, l'Ordine chiede chiarimenti in merito alle competenze attribuite agli iscritti nella sez. B dell'Albo.

In particolare si chiede di sapere se sia consentito a un iscritto nella sezione B, che sia anche revisore legale, di svolgere l'incarico di professionista attestatore anche alla luce delle novità introdotte dal codice della crisi d'impresa per cui, secondo l'Ordine, sarebbe consentito anche agli esperti contabili di iscriversi nell'albo dei gestori della crisi e, come tali, di avere accesso alle funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore.

Sulla questione sollevata si evidenzia quanto segue.

Si osserva preliminarmente che il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ha riformato la legge fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942- di seguito l. fall.) codificando la normativa in tema di crisi d'impresa e insolvenza. Tale provvedimento, per effetto di quanto disposto dall'art. 5 del DL. n. 23/2020, entrerà in vigore il 1° settembre 2021, fatta eccezione per alcune disposizioni già vigenti a far data dal 16 marzo 2019.

Anche la disciplina relativa all'istituendo albo dei gestori della crisi (previsto dall'art. 356 e segg. Del D.Lgs. n. 14/2019), non è, allo stato attuale, applicabile in quanto non risulta essere stato emanato il decreto ministeriale con il quale saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel suddetto albo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Come indicato in premessa, il D.Lgs. n. 14/2019 e succ. mod. entrerà in vigore il 1° settembre 2021; tuttavia alcune disposizioni ivi contenute, per effetto di quanto previsto dall'art. 389 di tale provvedimento, sono in vigore già da marzo 2019: tra queste, gli artt. 356 (che istituisce l'albo dei gestori della crisi) e l'art. 357 (che individua le disposizioni di funzionamento di tale albo). In particolare quest'ultima disposizione prevede che il ministero di giustizia adotti entro il 30

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

Al fine di rispondere al quesito posto da codesto Ordine, pertanto, non può che farsi riferimento alla disciplina applicabile in relazione all'assunzione degli incarichi di attestazione prevista nella legge fallimentare, tutt'ora vigente, e, in particolare, ai requisiti di professionalità richiesti per la nomina dell'attestatore ivi individuati dall'art. 67, terzo comma, lett. d).

Tale articolo dispone che il professionista attestatore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali nonché possedere gli ulteriori requisiti previsti per la nomina a curatore dall'art. 28, lett. a) e b) l.fall., vale a dire l'iscrizione nell'albo degli avvocati o nell'albo dei dottori commercialisti, o in quello dei ragionieri. Come è noto la norma, non tiene conto dell'intervenuta unificazione degli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri: in tal senso l'art. 78, co. 1, OP, introducendo le opportune disposizioni di coordinamento, ha disposto che i riferimenti agli iscritti nei soppressi albi dei dottori commercialisti ovvero dei ragionieri presenti nelle norme vigenti al 1° gennaio 2008 dovessero riferirsi agli iscritti nella sez. A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili<sup>2</sup>.

Alla luce di tale previsione deve ritenersi che, attualmente, possono essere nominati attestatori, purché iscritti nel registro dei revisori legali, gli iscritti nell'albo degli avvocati ovvero gli iscritti nella sez. A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



---

giugno 2020 un decreto per individuare le modalità di iscrizione nell'albo dei gestori della crisi. Ad oggi il decreto non è stato ancora adottato, rendendo di fatto inapplicabile la disciplina relativa al nuovo albo dei gestori della crisi.

<sup>2</sup> Vd. Sul tema le circolari IRDCEC nn. 3/2008 e n. 30/2013, nonché, più recentemente, il documento "Principi di attestazione dei piani di risanamento" approvato dal CNDCEC il 16 dicembre 2020.